



Legge federale *Progetto preliminare* sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Eccezione riguardante i lavoratori di aziende di nuova costituzione)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale [...]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [...]²,

decreta:

Minoranza (Marti Samira, Baumann, Bendahan, Birrer-Heimo, Glättli, Michaud Gigon, Ryser, Wermuth)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 13 marzo 1964³ sul lavoro è modificata come segue:

Art. 3

La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l'articolo 3a:

d^{bis}. ai lavoratori di aziende costituite da meno di cinque anni che partecipano ai risultati dell'azienda in quanto titolari di quote della stessa;

Minoranza (Aeschi Thomas, Amaudruz, Burgherr, Dettling, Friedli Esther, Matter Thomas, Tuena)

d^{bis}. ai lavoratori con una funzione direttiva e agli specialisti impiegati da persone giuridiche, nei primi cinque anni d'attività dalla costituzione delle stesse, che percepiscono un reddito annuo lordo superiore a 120 000 franchi, bonus inclusi, o sono in possesso di un titolo di studio superiore, e godono di ampia autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, possono stabilire prevalen-

RS ...

- 1 FF 2022 ...
- 2 FF 2022 ...
- 3 RS 822.11

temente in modo autonomo il proprio orario di lavoro, hanno acconsentito per scritto alla non applicabilità della presente legge e sono impiegati in un'azienda che fornisce principalmente servizi;

Art. 3a

Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili:

- d. ai lavoratori di aziende costituite da meno di cinque anni che partecipano ai risultati dell'azienda in quanto titolari di quote della stessa.

Minoranza (Feller, Aeschi Thomas, Amaudruz, Burgherr, Dettling, Friedli Esther, Gössi, Matter Thomas, Sauter, Schneeberger, Tuena)

- d. *Stralciare*

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

